

## CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti**

### **Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore.**

Le obbligazioni principali del venditore sono:

- 1) quella di consegnare la cosa al compratore ;
- 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.